

Allegato B

STATUTO ASSOCIATIVO

"Pianeta Persona"

ART. 1 – (Denominazione e Sede)

È costituito, nel rispetto del Codice civile, del D.Lgs. 117/2017 e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato "Pianeta Persona" il quale assume la forma giuridica di Associazione non riconosciuta.

"La denominazione dell'Associazione sarà integrata con la locuzione "Associazione di Promozione Sociale" successivamente e solo in costanza di iscrizione della stessa nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) o, nelle more dell'istituzione dello stesso, nel Registro regionale delle Associazioni di Promozione Sociale.

A seguito della predetta iscrizione, l'Associazione assume automaticamente la seguente denominazione: "Associazione di Promozione Sociale Pianeta Persona", in sigla denominata "A.P.S. Pianeta Persona". L'assunzione della nuova denominazione non comporta modifica statutaria e sarà utilizzata unicamente in costanza di iscrizione a uno dei predetti Registri.”;

L'Associazione è apolitica e apartitica, non ha scopo di lucro e svolge attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale a favore di associati e di terzi nel pieno rispetto della libertà e dignità delle persone. È caratterizzata dalla democraticità della struttura ed aperta a tutti coloro che intendono praticare l'attività associativa, nonché collaborare alla sua gestione e organizzazione.

L'Associazione ha sede legale in Cagliari, Provincia di Cagliari, nella via Monte Sabotino n. 13.

Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 - (Statuto)

L'Associazione di Promozione Sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'Assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 - (Efficacia dello Statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza i soci; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'organizzazione stessa.

ART. 4 - (Interpretazione dello Statuto)

Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5 - (Finalità e Attività)

L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione persegue la finalità di valorizzare la persona e la vita umana affinché ciascuno possa condurre un'esistenza nel pieno rispetto dell'ambiente e in armonia con la società e le istituzioni in cui vive, con particolare attenzione ai vantaggi che si traggono da un corretto utilizzo delle risorse naturali, intellettuali materiali ed economiche.

L'Associazione si pone altresì come obiettivo primario la promozione, in tutti i luoghi di vita e di lavoro, dell'educazione alla diversità in tutte le forme e manifestazioni e alla convivialità con esse nella società.

L'Associazione ha inoltre lo scopo di promuovere tutte le teorie, discipline e metodi che hanno come fine la conoscenza di se stessi.

Altro obiettivo primario è la diffusione della cultura di unione e sinergia fra le persone.



Tali obiettivi saranno perseguiti offrendo prevalentemente a soci, familiari e conviventi ogni strumento materiale o immateriale, formativo e non, per raggiungere libertà e consapevolezza del proprio io e la presa di coscienza sulla propria natura e missione di vita.

L'Associazione si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, attività concernenti:

- Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lettera d art. 5 comma 1 del D.Lgs. 117/2017);
- Servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'art. 2, comma 4, del D.Lgs. recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'art. 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106; (lettera p art. 5 comma 1 del D.Lgs. 117/2017);
- Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lettera i art. 5 comma 1 del D.Lgs. 117/2017);



- Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (lettera w art. 5 comma 1 del D.Lgs. 117/2017).

Per lo svolgimento e l'utile realizzazione delle sue attività, l'Associazione potrà inoltre svolgere tutte le attività connesse o accessorie a quelle statutarie in quanto strumentali alle

A large, stylized handwritten signature in blue ink is located on the right side of the page.



stesse, purché non incompatibili con la sua natura di Associazione e realizzate nei limiti consentiti dalla legge.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:

- Studio, sviluppo e promozione di corsi e altri percorsi formativi a favore di appassionati, operatori olistici e di tutte le persone interessate ad una cultura alternativa in tema di crescita personale.
- Studio, sviluppo e promozione di corsi e altri percorsi formativi, di attività e pratica di discipline olistiche e non che hanno come fine il benessere della persona.
- Studio, ricerca, sviluppo e promozione di tecniche per la comprensione e il dialogo con l'inconscio, per l'individuazione e la consapevolezza sull'origine dei propri conflitti, per lo sviluppo di una comunicazione efficace con noi stessi e con gli altri e per accrescere le capacità professionali e di autopromozione.
- Studio, ricerca, sviluppo e promozione di percorsi collettivi e individuali per lo sviluppo di software e tecnologie finalizzate all'autosufficienza energetica, all'autonomia personale e al trasporto automatizzato e in sicurezza di cose e persone.
- Approfondimenti, corsi o altri percorsi formativi, convegni, manifestazioni, tavole rotonde, sia in presenza che in rete, finalizzate alla promozione e diffusione dei temi trattati dall'Associazione; della pace, della libertà individuale e dei popoli, anche mediante messaggi e/o iniziative social/web, pubblicazioni, gratuite o a pagamento, a favore degli associati, la creazione di una rete di centri di affiliazione e/o sedi secondarie, l'organizzazione di viaggi di gruppo divulgativi.

L'associazione potrà altresì, in via esemplificativa ma non esclusiva:

- Promuovere e sviluppare rapporti con altri enti che promuovono attività affini.
- Promuovere iniziative di raccolta fondi, effettuate nei limiti di legge, volte a favorire e sostenere la realizzazione di proventi inerenti le finalità statutarie.



Stipulare convenzioni con professionisti, enti pubblici e privati.

L'organizzazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'Organo di Amministrazione.

L'organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D.Lgs. 117/17.

ART. 6 - (Ammissione)

Sono Soci dell'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle. Possono far parte dell'Associazione, in qualità di associati solo le persone fisiche che partecipano alle attività sociali svolte dall'Associazione e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale e civile.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dall'Organo di Amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'Organo di Amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante Socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione a Socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

La quota associativa è uguale per tutti gli associati. La quota associativa può essere variata previa delibera dell'Organo di Amministrazione e ratificata dall'Assemblea degli Associati nella prima Assemblea utile.

Non è ammessa la categoria di Soci temporanei e la quota associativa è intrasmissibile.

ART. 7 - (Diritti e doveri dei Soci)

L'associazione si ispira a concetti di uguaglianza di diritti tra tutti gli associati, i quali hanno pari diritti e doveri nella vita associativa.

I Soci dell'organizzazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali;
- votare in Assemblea purché iscritti nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa annuale. Ciascun associato ha diritto ad un voto.

I soci dell'organizzazione hanno il dovere di:

- rispettare il presente Statuto e l'eventuale Regolamento Interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

La quota sociale è intrasmissibile, non rivalutabile né rimborsabile.

ART. 8 - (Qualità di Volontario)

L'associato volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro



subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

All'associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione.

ART. 9 - (Recesso ed esclusione del Socio)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

Il Socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta all'Organo di Amministrazione.

Il Socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo Statuto può essere escluso dall'Associazione.

L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

È comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.



ART. 10 - (Organi sociali)

Gli organi dell'associazione sono:

- Assemblea dei Soci;
- Organo di Amministrazione;
- Presidente;
- Organo di Controllo;
- Organo di Revisione;



ART. 11 - (Assemblea)

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i Soci.

È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione è individuale e potrà avvenire a mezzo lettera,

fax, e-mail, posta elettronica certificata che consentano la prova della sua effettiva consegna al recapito risultante dal libro dei soci.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando l'Organo di Amministrazione lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i soci.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto e lo scioglimento dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

L'Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati (il collegamento solo via audio è consentito unicamente quando l'Associazione non abbia più di venti Associati), a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli Associati e ogni altra di-

one pro
e disposizione Statutaria.



ART. 12 - (Compiti dell'Assemblea)

L'Assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- approva il bilancio di esercizio;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;

- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

ART. 13 - (Validità Assemblee)

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno).

L'Assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo Statuto con la presenza dei 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'Associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 dei Soci.

ART. 14 - (Verbalizzazione)

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente nominato e sottoscritto dal Presidente.

Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 15 - (Organo di Amministrazione)

L'Organo di Amministrazione è composto da numero tre membri eletti dall'Assemblea tra i propri associati.

Dura in carica per anni tre. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi



degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

L'Organo di Amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'Assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'Associazione e il rendiconto consuntivo.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'organizzazione;
- attua le deliberazioni dell'Assemblea;
- predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- predispone tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runt;
- disciplina l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

ART. 16 - (Presidente)

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede l'Organo di Amministrazione e l'Assemblea; convoca l'Assemblea dei Soci e l'Organo di Amministrazione sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.





Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di Amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e dell'Organo di Amministrazione.

Il Presidente svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'Organo di Amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 17 - (Organo di Controllo)

L'organo di Controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/17.

L'organo di Controllo:

- vigila sull'osservanza della Legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere ai consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 18 - (Organo di Revisione Legale dei Conti)



È nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D.Lgs. 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 19 - (Risorse Economiche)

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 20 - (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 21 - (Bilancio)

I documenti di bilancio dell'Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dall'Organo di Amministrazione e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

ART. 22 - (Bilancio Sociale)

È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D.Lgs. 117/2017.



ART. 23 - (Personale Retribuito)

L'Associazione di Promozione Sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D.Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

ART. 24 - (Assicurazione dei Volontari)

I Soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 25 - (Libri Sociali)

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione, dell'Organo di Controllo, e degli altri organi sociali;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'organizzazione, entro 15 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

ART. 26 - (Estinzione e scioglimento e devoluzione del patrimonio)

L'eventuale estinzione e scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'Assemblea straordinaria con le modalità di cui all'art. 13. In tal caso, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 27 - (Disposizioni finali)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.



A handwritten signature in blue ink, consisting of several stylized, overlapping loops and strokes.